

**REGOLAMENTO
DELLE ENTRATE COMUNALI E
APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E
DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA**

Approvazione	Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/03/2008
Entrata in vigore	Regolamento entrato in vigore il 01/01/2008
Modifica	Regolamento modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2015



COMUNE DI SOVIZZO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
DELLE ENTRATE COMUNALI E APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE E DELL'AUTOTUTELA
AMMINISTRATIVA

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/03/2008

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ufficio Tributi
INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Oggetto e scopo del regolamento	pag.4
Art.2	Definizione dell'entrata	pag. 4
Art.3	Regolamenti specifici	pag. 5
Art.4	Aliquote e tariffe	pag. 5
Art.5	Agevolazioni	pag. 5

TITOLO II - GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art.6	Forme di gestione	pag. 6
Art.7	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali	pag. 6
Art.8	Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	pag. 7
Art.9	Attività di controllo delle entrate	pag. 7
Art.10	Rapporti con i cittadini	pag. 8
Art.11	Attività di liquidazione ed accertamento	pag. 8
Art.12	Accertamento delle entrate non tributarie	pag. 9
Art.13	Dilazioni di pagamento	pag. 10
Art.14	Contenzioso tributario	pag. 10
Art.15	Sanzioni tributarie	pag. 11

TITOLO III - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art.16	Autotutela	pag. 11
Art.17	Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo	pag. 12
Art.18	Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo	pag. 12
Art.19	Criteri di economicità	pag. 12
Art.20	Adempimenti degli uffici	pag. 13

TITOLO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.21	Principi generali	pag. 14
Art.22	Ambito di applicazione dell'istituto Dell'accertamento con adesione	pag. 14
Art.23	Competenza	pag. 15
Art.24	Procedimento di iniziativa dell'ufficio	pag. 15
Art.25	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 16
Art.26	Atto di accertamento con adesione	pag. 16

Art.27	Perfezionamento della definizione	pag. 17
Art.28	Effetti della definizione	pag. 17
Art.29	Riduzione della sanzione	pag. 18

TITOLO V - RISCOSSIONE

Art.30	Riscossione	pag. 19
Art.31	Procedure di riscossione coattiva o eventuale esonero	pag. 19
Art.32	Crediti inesigibili o di difficile riscossione	pag. 20
Art.33	Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie	pag. 20
Art.34	Rimborsi	pag. 20

TITOLO VI - NORME FINALI

Art.35	Norme finali	pag. 21
--------	--------------	---------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso , i rimborsi.
3. Disciplina nel "TITOLO IV" l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 19.06.1997 n.218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"
4. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, che trovano la loro disciplina nelle pertinenti disposizioni legislative.
5. Restano salve le norme contenute negli altri regolamenti dell'ente, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art.2

DEFINIZIONE DELL'ENTRATA

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art.3

REGOLAMENTI SPECIFICI

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art.4

ALIQUOTE E TARIFFE

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Art.5

AGEVOLAZIONI

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.
2. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se normativamente consentito, da parte del Consiglio Comunale.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è previsto dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere

direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II

GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art.6

FORME DI GESTIONE

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt.30, 31 e 32 del Dlg.s n.267 del 18.08.2000;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.114, del Dlg.s n.267/2000;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art.113 bis del Dlg.s n.267 del 18.08.2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs.15.12.1997 n.446;
 - d) affidamento mediante concessione;
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. Gli oneri per l'affidamento a terzi della gestione delle entrate o parte di esse resterà a carico del bilancio comunale.

Art.7

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Con provvedimento del Sindaco, è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile della gestione del tributo stesso.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio. In particolare il funzionario responsabile cura:
- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art.8

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano delle risorse e degli obiettivi.

Art.9

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE

1. L'Ufficio tributi e gli altri uffici competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire particolari compensi incentivanti per i dipendenti addetti all'Ufficio Tributi.

Art.10 RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso l'Ufficio Tributi e gli altri uffici competenti, vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle relative entrate applicate.

Art.11 ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente, può avvenire a mezzo del Messo Comunale o tramite il servizio postale con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art.12

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "Responsabile del Servizio" secondo la individuazione contenuta nel P.R.O. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardato pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario, ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché dell'eventuali ulteriori termini assegnati per l'adempimento alle condizioni di cui all'art.13 del presente regolamento.
4. L'atto è comunicato al destinatario mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra

le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art.13

DILAZIONI DI PAGAMENTO DI ENTRATE

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, la Giunta Comunale, accertate le condizioni di indigenza o di grave difficoltà economiche del contribuente, potrà concedere, previa specifica istanza, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti.
2. Le suddette agevolazioni sono condizionate ai seguenti limiti:
 - il beneficio concesso decade qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di una sola rata;
 - il beneficio non potrà essere concesso qualora il soggetto richiedente risulti moroso in riferimento a precedenti rateazioni o dilazioni.
3. Competente all'esame dell'istanza di dilazione del pagamento è l'ufficio preposto.
4. Qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 5.164,50 dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.
6. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse alle condizioni di cui al comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.

Art.14

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario,

proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente.

2. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art.15 SANZIONI TRIBUTARIE

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei DD:Lgss. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e in conformità dall'apposito regolamento comunale.

TITOLO III ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art.16 AUTOTUTELA

1. Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o errore. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo in oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art.52, del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al Concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento

Art.17

IPOTESI DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

1. L'atto amministrativo inerente ad una entrata, può essere annullato quando il responsabile del servizio individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - un errore di persona;
 - un evidente errore logico o di calcolo;
 - un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
 - una doppia imposizione;
 - la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
 - la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi ,precedentemente negati;
 - l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art.18

IPOTESI DI REVOCA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

1. Se l'atto amministrativo inerente ad una entrata non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art.17 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie sono superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori.
2. Parimenti, si procederà alla revoca dell'atto amministrativo nel caso in cui non sussista più il presupposto giuridico dell'impositore.

Art.19

CRITERI DI ECONOMICITA'

1. Il responsabile del servizio si limiterà ad archiviare le relative pratiche quando l'ammontare della pretesa sia inferiore a :
 - a) € 5,16 per quanto attiene all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni;
 - b) € 5,16 per quanto attiene al canone o alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - c) € 10,33 per quanto attiene alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
 - d) € 12,00 per quanto attiene all'imposta comunale sugli immobili;
 - e) € 10,33 per quanto attiene al canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

Art.20 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento, revoca od archiviazione è data comunicazione al contribuente/utente ed all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
2. Il responsabile del servizio, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, può abbandonare le liti già iniziate nel caso in cui i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie superino l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti;
3. Il Comune sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 2, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.

TITOLO IV

A C C E R T A M E N T O C O N A D E S I O N E

Art.21

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Sovizzo, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art.22

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette « di diritto » e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi benefici dell'operazione con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art.23 COMPETENZA

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art.24 PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie nonché del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art.25

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.24, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera per l'accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini, per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, verificati i presupposti di cui all'art.22, comma 3, del presente regolamento, anche telefonicamente o in via telematica, avvia la relativa procedura.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato, dell'eventuale esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art.26

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, nel caso in cui l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni in di pendenza della definizione.

Art.27

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale.
4. Competente all'esame dell'istanza, di cui al comma 4 è l'ufficio preposto all'accertamento. Qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 5.164,5 dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art.28

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile, o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art.29 RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, mentre rimangono dovuti gli interessi legali.
2. Le sanzioni irrogate per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

TITOLO V

R I S C O S S I O N E

Art.30

RISCOSSIONE

1. Se non diversamente previsto dalla Legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata:
 - a) tramite il Concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
 - b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - d) tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1993, n.602, se affidata ai Concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal D.P.R. n.43 del 28.01.1988, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili e nella stessa sede sono indicati i relativi obblighi.

Art.31

PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA O EVENTUALE ESONERO

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione. Tuttavia le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.
2. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi gli interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore ad € 10,33 complessive.

Art.32
CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art.33
**TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI
DA ENTRATE NON TRIBUTARIE**

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazione su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, comma 3 del D.Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art.34
RIMBORSI

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione di avvenuto pagamento. Se non diversamente specificato dalla normativa che disciplina le singole fattispecie d'entrata, la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine di prescrizione decennale, ai sensi dell'art.2946 del codice civile.
2. Non si procede a rimborso per gli importi e le causali indicati nell'art.19 del presente regolamento.

TITOLO V
N O R M E F I N A L I

Art.35
NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. **Il presente regolamento entra in vigore dall' 01.01.2008.**